

STATUTO

della **Fondazione Ferdinando e Laura Pica-Alfieri**

LUGANO

Art. 1

Scopo, ragione sociale e sede

- 1.1 La Fondazione è eretta, per ottemperare alle volontà espresse dal defunto dott. Ferdinando Pica-Alfieri nei testamenti 18.12.1992 e 19.5.93 ed in altri in essi richiamati, allo scopo futuro di onorare la memoria dei coniugi Laura Raja in Pica-Alfieri e dott. Ferdinando Pica-Alfieri con opere, sussidi e attività nel Distretto di Lugano e nell'enclave di Campione d'Italia, nei settori seguenti:
- cultura;
 - arti figurative e grafiche;
 - esposizioni anche permanenti;
 - studi economici e storici ed altri di livello accademico, per favorire il nascere d'una università apolitica e aconfessionale;
 - dotazione ospedaliera con apparecchiature le più avanzate;
 - natura, ambiente, animali domestici abbandonati e selvatici minacciati:
- 1.2 L'onere imposto dal defunto Ferdinando Pica Alfieri, di promuovere i passi necessari per annullare i testamenti successivi al 9 dicembre 1993 e le procedure per la salvaguardia e il recupero del patrimonio del defunto è considerato adempiuto con la transazione raggiunta con i nipoti del defunto, il riconoscimento alla Fondazione della qualifica di erede del defunto insieme con essi e il recupero della parte del patrimonio di cui si poté ottenere l'effettiva restituzione.
- 1.3 La Fondazione ha personalità giuridica propria ed ha nome "Fondazione Ferdinando e Laura Pica-Alfieri". Essa è sottoposta alla vigilanza dell'autorità federale competente, attualmente il Segretariato Generale del Dipartimento Federale dell'Interno.
- 1.4 La Fondazione ha sede in Lugano; il Consiglio di Fondazione potrà, con il beneplacito dell'Autorità di Vigilanza competente, trasferire la sede in altro luogo ove le condizioni vi fossero più favorevoli e la perennità degli scopi sociali altrettanto assicurata.

Art. 2

- 2.1 La Fondazione è sottoposta agli art. da 80 a 89 del Codice Civile Svizzero. In caso di trasferimento della sede, rimangono ulteriormente applicabili alla Fondazione le disposizioni di legge applicabili in base ai suoi statuti, per quanto il Consiglio di Fondazione non dichiara applicabile in tutto o in parte un ordinamento diverso, fatte salve le disposizioni cogenti secondo il diritto vigente alla sede della Fondazione.
- 2.2 La Fondazione è iscritta al Registro di Commercio.

- 2.3 Nell'ambito della Fondazione, gli esecutori delle volontà del dott. Ferdinando Pica, designati a tale funzione nel testamento del defunto in data 18.12.1992 e confermati nel testamento in data 19.5.1993 (nel seguito "volontà del defunto"), come pure quelli designati a completarli o sostituirli (quelli originari e quelli da loro designati tutti detti nel seguito, "esecutori") hanno, indipendentemente dalla validità o meno delle dette disposizioni testamentarie, la funzione e il compito
- a) di designare chi essi chiamano a succedere e/o a cooperare con loro nella facoltà di nomina degli organi della fondazione;
 - b) di entrare a far parte e eleggere chi deve inoltre far parte del Consiglio di Fondazione;
 - c) di segnalare al Consiglio e/o all'Autorità di Vigilanza il pericolo di decisioni e atti che si allontanano dalle volontà del dott. Pica-Alfieri.
 - d) Singoli membri degli esecutori nel senso sopra detto potranno dal giudice venir revocati dalle funzioni che precedono solo per gravi motivi, a istanza dell'autorità di vigilanza o di altri esecutori.
 - e) Le designazioni di competenza degli esecutori avverranno alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 3

Capitale di fondazione:

- 3.1 Il capitale di fondazione è di fr. 15'000'000 (quindici milioni).
- 3.2 Esso potrà venir successivamente aumentato.

Art. 4

Destinazione del capitale sociale

- 4.1. Il capitale sociale serve al conseguimento dello scopo sociale.
- 4.2 Di regola, la Fondazione devolverà agli scopi sociali non oltre i redditi; eccezioni saranno deliberate caso per caso, se ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi.
- 4.3 La Fondazione può acquistare immobili con ipoteche possibilmente a lunga scadenza, per assicurarle il reddito sufficiente ai suoi scopi d'interesse generale stabiliti all'art. 1.1. .

Art. 5

Organi della Fondazione:

- 5.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione di almeno tre membri.
- 5.2 Fanno parte del Consiglio di Fondazione gli esecutori e le persone o enti da loro designati, giusta l'art. 2.3 che precede; nonché gli altri membri del Consiglio da loro eletti.

- 5.3 La designazione dei membri del Consiglio di Fondazione è fatta per un periodo di carica di 4 anni, riservata la possibilità di rielezione senza limiti.
- 5.4 Al più tardi dopo recuperata almeno una parte del patrimonio che consenta di perseguire i principali scopi sociali, gli esecutori chiameranno inoltre a far parte del Consiglio, a loro scelta e discrezione, accanto agli esecutori stessi, un rappresentante in carica o emerito per ciascuno dei seguenti enti:
- Municipio o Tribunali della Città di Lugano;
 - Comune di Campione d'Italia;
 - Consiglio di Stato o Tribunali del Canton Ticino;
 - Consolato d'Italia a Lugano o Ambasciata d'Italia in Svizzera.
- 5.5 Il consiglio elegge un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario, facoltativamente un Cancelliere e un Attuario. Il segretario può venir designato al di fuori del Consiglio. Le cariche possono essere cumulate.
Se il Consiglio avrà più di 9 membri, i membri del Consiglio insigniti di dette cariche formano il Consiglio direttivo, incaricato di preparare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Fondazione.
- 5.6 L'esercizio delle cariche quale membro del Consiglio di fondazione è a titolo grazioso.
- 5.7 Hanno diritto di firma collettiva a due per la Fondazione il Presidente o il Vicepresidente tra loro o con una delle persone designate alle funzioni previste al punto 5.5.
- 5.8 Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione che soddisfa le condizioni del diritto in materia di presentazione dei conti e revisione; l'ufficio di revisione rimarrà in carica per un periodo di 3 anni e potrà essere riconfermato alla scadenza del termine

Art. 6


Conti e rapporti

- 6.1 La Fondazione stabilirà annualmente il conto annuale, che sarà sottoposto, corredato dal rapporto del revisore, all'Autorità di Vigilanza con un rapporto, pure annuale, sull'attività della fondazione.
- 6.2. Le iniziative intraprese per ottenere la convalida delle volontà del defunto, che hanno portato ad assicurare alla fondazione una parte di tale patrimonio sufficiente all'adempimento dei vari aspetti dello scopo sociale, sono state via via portate a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza, fino e compreso l'accordo finale con le controparti nelle procedure civili intraprese dalla Fondazione o nelle quali essa è stata convenuta, come pure nelle procedure penali promosse dal defunto, che essa ha continuato.

Art. 7

Durata

7. La Fondazione ha durata illimitata.



Art. 8**Disposizioni varie**

- 8.1 Modifiche del presente statuto richiedono l'assenso dell'Autorità di vigilanza e sono possibili nei casi previsti dalla legge, nonché in specie per adattare lo scopo sociale a importanti modifiche nell'importo e nella struttura del patrimonio sociale o alla riduzione o modificazione degli scopi sociali per adattarli alle mutate circostanze.
- 8.2 Il Consiglio di Fondazione adotta e, con l'autorizzazione dell'autorità di Vigilanza, può alla maggioranza di due terzi dei suoi componenti modificare il "Regolamento amministrativo" della Fondazione, nel quale sono fissate le norme esecutive per l'applicazione dello statuto della fondazione.
- 8.3 Il presente è stato deliberato e accettato all'atto della costituzione della fondazione in data 22 maggio 1995 ed è stato sottoposto preventivamente al Segretariato Generale del Dipartimento Federale dell'Interno quale autorità di vigilanza.
- 8.4. Le modifiche degli articoli 1 (titolo), 1.1.(stralcio ultimo cpv.), 1.2, 3 (titolo), 3.1., 3.2., 4 (titolo), 4.1, 4.2 (abrogato, sostituito dall'attuale 4.4) 4,3 (abrogato) 4.4. (cade come tale, diventa 4.2.), 6.2. (abrogato), adottate in conformità del testo previgente dell'art. 8 cpv. 1 del presente statuto, preventivamente sottoposte al DFI, Segretariato Generale, per approvazione di massima ottenuta in data 24 ottobre 2002, sono state deliberate nella seduta del Consiglio di Fondazione del 18 febbraio 2003 con verbale per atto pubblico rogito no. 342 del notaio Marco Primavesi comunicate con copia autenticata dello statuto modificato all'Ufficio del Registro di Commercio di Lugano e approvati dal DFI, Segretariato Generale, quale autorità di Vigilanza, con decisione del 24.02.2003.
- 8.5. Le modifiche degli art. 5.6 (ora 5.8), 5.8 (ora 5.6) e 6.1 sono state deliberate nella seduta del Consiglio di Fondazione del 9 ottobre 2007, rogito 16.11.07 n° 490 del notaio Marco Primavesi, comunicate con copia autenticata dello statuto modificato all'Ufficio del Registro di Commercio di Lugano e approvate dal DFI, Segretariato Generale, quale autorità di Vigilanza, con decisione del 31.07.2007.
- 8.6 La rettifica della numerazione dell'art. 2.1 (anziché per svista 1.1.) e l'introduzione dell'art. 4.3, previa approvazione 31 luglio 2002 dell DFI, Segretariato Generale, quale Autorità di Vigilanza, con decisione 31 luglio 2012, sono state deliberate dal Consiglio di Fondazione in via di circolazione, come a verbale in data 25 (venticinque) febbraio 2013 (duemilatredici).

Lugano, 22 maggio 1995 / 18 febbraio 2003 / 16 novembre 2007/25 febbraio 2013

Il Presidente

La Segretaria